

COMUNE DI VILLA LAGARINA

PROVINCIA DI TRENTO



Comune di
Villa Lagarina

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 1 dicembre 2016
e successive modificazioni e integrazioni.

Indice generale

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 1 - Ambito e finalità.....	6
Art. 2 - Vigilanza e sanzioni.....	6
Art. 3 - Autorizzazioni ed esibizione del relativo titolo.....	6
CAPO II - OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI.....	7
Art. 4 - Occupazione di suolo.....	7
Art. 5 - Occupazione per attività propagandistiche.....	7
Art. 6 - Occupazione con attività pericolose.....	8
Art. 7 - Tende, infissi, strutture, ombrelloni.....	8
Art. 8 - Luminarie, addobbi e festoni.....	8
Art. 9 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica.....	9
Art. 10 - Targhe, iscrizioni, insegne, cartelli e pubblicità luminose.....	10
Art. 11 - Chioschi, edicole ed esposizione di merci.....	10
Art. 12 - Palchi e tribune su aree pubbliche.....	11
Art. 13 - Giochi ed esercitazioni sportive.....	11
Art. 14 - Collocamento di condutture.....	11
Art. 15 - Collocamento e smontaggio di gru.....	12
CAPO III - SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA.....	12
Art. 16 - Trasporto di materiale di facile dispersione.....	12
Art. 17 - Trasporto e uso di oggetti pericolosi.....	13
Art. 18 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci.....	13
Art. 19 - Alberi, rami, siepi, sfalcio erba.....	14
CAPO IV - IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO.....	15
Art. 20 - Disposizioni di carattere generale.....	15
Art. 21 - Norme di civile convivenza.....	15
Art. 22 - Pulizia del suolo e di strutture.....	16
Art. 23 - Sgomberare neve.....	16
Art. 24 - Pulizie e ripristini.....	17

Art. 25 - Manomissioni, danneggiamenti e deturpamenti.....	18
Art. 25 bis - Manomissioni, danneggiamenti e deturpamenti da parte di minori.....	18
Art. 26 - Accensione di fuochi.....	19
Art. 27 - Uso di petardi e materiali pirotecnici.....	19
Art. 28 - Distribuzione di materiale pubblicitario.....	19
Art. 29 - Divieto di utilizzo.....	20
Art. 30 - Conservazione e manutenzione di edifici e manufatti.....	20
Art. 31 - Vasche e fontane.....	20
CAPO V - CURA DEGLI ANIMALI.....	21
Art. 32 - Finalità e ambito di applicazione.....	21
Art. 33 - Disposizioni e divieti generali.....	21
Art. 34 - Uso di sostanze velenose.....	22
Art. 35 - Trasporto di animali su mezzi pubblici.....	22
Art. 36 - Pulizia di luoghi pubblici.....	23
Art. 37 - Disturbo da animali.....	23
Art. 38 - Cani.....	23
Art. 39 - Area sgambatura cani.....	25
Art. 40 - Colonie feline.....	25
CAPO VI - COSE MOBILI RITROVATE.....	26
Art. 41 - Disposizioni generali.....	26
Art. 42 - Esclusioni.....	26
Art. 43 - Ritrovamento.....	26
Art. 44 - Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate.....	26
Art. 45 - Vendita necessaria.....	27
Art. 46 - Cosa appartenente a persona identificabile.....	27
Art. 47 - Restituzione.....	27
Art. 48 - Restituzione di documenti.....	27
Art. 49 - Cose prive di valore commerciale.....	28
Art. 50 - Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti.....	28
CAPO VII - DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITÀ.....	28
Art. 51 - Commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante e/o a domicilio.....	28

Art. 52 - Raccolte a scopo benefico.....	29
Art. 53 - Accattonaggio.....	29
CAPO VIII - ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA	30
Art. 54 - Riconoscimento e definizioni.....	30
Art. 55 - Esercizio dell'attività.....	31
Art. 56 - Attività non consentite.....	31
Art. 57 - Condizioni e modalità di esercizio delle attività.....	32
Art. 58 - Aree consentite e divieti.....	32
Art. 59 - Orario delle attività.....	33
Art. 60 - Durata delle esibizioni.....	33
Art. 61 - Occupazione e utilizzo di spazi.....	34
Art. 62 - Deroghe e disposizioni particolari.....	34
Art. 63 - Controlli.....	34
Art. 64 - Sanzioni.....	35
CAPO IX - NORME DI COMPORTAMENTO PER L'USO DEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI.....	36
Art. 65 - Principi.....	36
Art. 66 - Utilizzo delle strutture.....	36
Art. 67 - Divieti.....	36
Art. 68 - Uso eccezionale dei giardini pubblici.....	37
CAPO X - ALTRE DISPOSIZIONI.....	38
Art. 69 - Mezzi mobili a scopo abitativo/turistico.....	38
CAPO XI - UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN PROSSIMITÀ DI AREE SENSIBILI.....	38
Art. 70 - Principi e quadro normativo di riferimento.....	38
Art. 71 - Definizione delle aree sensibili.....	39
Art. 72 - Prescrizioni per la manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari.....	40
Art. 73 - Prescrizioni per la corretta effettuazione dei trattamenti fitosanitari e definizione di distanze e orari.....	41

Art. 74 - Prescrizioni per la manutenzione, taratura e lavaggio delle attrezzature.....	42
Art. 75 - Prescrizioni per il recupero, il riutilizzo e lo smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori.....	42
Art. 76 - Controlli e sanzioni.....	43
Art. 77 - Promozione e sensibilizzazione.....	43
CAPO XII - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE.....	44
Art. 78 - Disciplina.....	44
Art. 79 - Vigilanza.....	44
CAPO XIII - OBBLIGO DI PULIZIA DEI CAMINI.....	44
Art. 80 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione.....	44
Art. 81 - Modalità e scadenze per la pulitura.....	44
Art. 82 - Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto.....	45
Art. 83 - Obblighi degli assuntori del servizio (spazzacamini).....	46
Art. 84 - Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione.....	46
Art. 85 - Controlli.....	46
CAPO XIV - ABROGAZIONI E NORME FINALI.....	47
Art. 86 - Abrogazioni e cessazioni di efficacia.....	47
Art. 87 - Entrata in vigore.....	47
ALLEGATO 1) - Misure e attrezzature per il contenimento della deriva.....	48
Nota per l'adozione delle misure per il contenimento della deriva.....	49
ALLEGATO 2) - Tabella riassuntiva distanze minime dalle aree sensibili.....	50
ALLEGATO 3) - Registro della pulizia del camino.....	51

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità

1. Il presente regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti e attività influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni, la qualità della vita e dell'ambiente in tutto il territorio comunale.
2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi e le aree pubbliche e su quelli privati aperti al pubblico transito.
3. Disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico quando ne possano derivare effetti dannosi per la collettività.

Art. 2 - Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata agli ufficiali e agenti delle forze dell'ordine, ai dipendenti o persone appositamente individuati dalla Giunta comunale e delle aziende o società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito dell'affidamento.
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
3. Il trasgressore, alla contestazione della violazione, deve interrompere immediatamente la condotta illecita, ripristinare lo stato dei luoghi e adempiere le prescrizioni del regolamento.
4. Il Comune elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
5. Chiunque violi la disposizione di cui al comma 3 del presente articolo incorre nelle violazioni di cui all'art. 650 del Codice penale.
6. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato, si tiene conto nell'ordinanza di ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 3 - Autorizzazioni ed esibizione del relativo titolo

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e licenze concesse in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio del diritto di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti gli eventuali danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di manlevare il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d) con riserva al Comune di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si ritenessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;

e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

2. In ogni caso in cui il presente regolamento preveda l'ottenimento di un'autorizzazione, concessione o altro titolo, lo stesso deve essere presentato agli organi di vigilanza a seguito di loro semplice richiesta.

3. Chiunque violi la disposizione di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

CAPO II - OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4 - Occupazione di suolo

1. Salvo quanto disposto dallo specifico regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche o aperte al pubblico transito, qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad autorizzazione da parte della Giunta comunale, anche a mezzo conchiuso, e dei suoi enti funzionali.

2. Salvo che il provvedimento di autorizzazione non disponga diversamente, il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività.

3. Sono esentate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche o aperte al pubblico transito tutte le manifestazioni culturali, sociali, sportive e turistiche promosse da associazioni iscritte all'albo comunale e/o sponsorizzate o patrociniate dal Comune. L'esenzione vale per una durata dell'occupazione sino a 10 giorni, salvo particolari deroghe chieste e concesse dalla Giunta comunale.

4. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dalla legge o dai regolamenti comunali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 5 - Occupazione per attività propagandistiche

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di luogo aperto al pubblico transito per attività propagandistiche, escluse quelle richieste da associazioni, comitati, organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici, possono essere concesse in base ai seguenti divieti e criteri:

a) divieto di rilascio a distanza inferiore a 50 metri dall'ingresso di presidi sanitari, scuole e asili, sedi di pubbliche amministrazioni, luoghi di culto e di memoria dei defunti;

- b) divieto di rilascio a distanza inferiore a 100 metri dal perimetro occupato da fiere e mercati;
- c) l'occupazione non supera i due giorni consecutivi;
- d) rilascio, nello stesso posto, ad un singolo richiedente, al massimo di 6 concessioni per anno solare.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

Art. 6 - Occupazione con attività pericolose

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possono creare pericolo per la circolazione possono essere ammesse e autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e vigilata.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

Art. 7 - Tende, infissi, strutture, ombrelloni

1. L'installazione di tende, infissi e strutture sporgenti è disciplinata dal regolamento edilizio comunale.

2. L'installazione di ombrelloni ed eventuali altri elementi di arredo su area aperta al pubblico transito può essere autorizzata dal Comune quando i manufatti e i luoghi di posa abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) altezza minima dal suolo di 2,20 metri compresa l'eventuale frangia;
- b) arretramento di almeno 0,50 metri dalla sede stradale.

3. Il concessionario conserva le strutture sporgenti in stato di decoro e pulizia e le rimuove o le ripiega di notte e in caso di situazioni di potenziale pericolo quali, ad esempio: pioggia abbondante, grandine, vento forte, neve, etc., e qualora interferenti con fiere, mercati e manifestazioni pubbliche.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

Art. 8 - Luminarie, addobbi e festoni

1. Luminarie, addobbi e festoni consistono unicamente in elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Per la collocazione di luminarie, addobbi e festoni è determinato, per le festività natalizie, un periodo intercorrente tra il 1 novembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo. L'accensione delle stesse è limitata al periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale, per le manifestazioni di rilievo locale, può individuare altri periodi di festività durante le quali ammettere l'installazione di luminarie, addobbi e festoni.

4. Chi intende installare luminarie, addobbi e festoni presenta domanda al Comune almeno 30 giorni prima dell'avvio delle operazioni di montaggio.

5. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato e abilitato all'installazione di impianti elettrici, nella quale si attesta la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente e alla tenuta delle funi e dei supporti, anche preesistenti, sottoposti a peso aggiuntivo.

6. Luminarie, addobbi e festoni, se posti trasversalmente alla carreggiata, sono collocati ad altezza non inferiore a 5,10 metri dal piano della carreggiata, salvo deroga disposta dalla Giunta comunale.

7. Il committente, il tecnico che sottoscrive la certificazione e chi esegue l'installazione degli impianti sono responsabili in solido anche della conservazione, della manutenzione e dello smontaggio dei medesimi.

8. Le spese di manutenzione e rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che effettuano il montaggio, in solido con il committente.

9. Sugli edifici sottoposti a tutela, luminarie, addobbi e festoni sono collocati senza autorizzazione della Commissione provinciale per i beni culturali solo qualora si utilizzino esclusivamente supporti già esistenti.

10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

Art. 9 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. Salvo quanto disposto in merito dall'apposito regolamento in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici e aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, è concessa dalla Giunta comunale su conforme parere degli uffici competenti. I marciapiedi e le banchine devono essere occupati in modo da lasciare idoneo passaggio alla circolazione pedonale.

2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

3. Il Comune può negare la concessione quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

5. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 10 - Targhe, iscrizioni, insegne, cartelli e pubblicità luminose

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni nonché del regolamento edilizio, è vietato, in assenza di apposita autorizzazione comunale, esporre su area pubblica o aperta al pubblico transito o in vista della medesima, targhe, iscrizioni, lapidi, cartelli e altri mezzi promozionali e in genere ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo.

2. È vietata l'esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione, ubicazione, possano, a giudizio insindacabile del Comune, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. È altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

3. L'esposizione di cartelli, striscioni o altri mezzi promozionali relativi a manifestazioni ed eventi è soggetta ad autorizzazione secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale. Essi non possono comunque essere esposti prima dei 10 giorni antecedenti la realizzazione dell'evento e devono essere rimossi entro 48 ore dalla fine dello stesso.

4. Sono vietate le affissioni, gli avvisi e ogni forma pubblicitaria sui tronchi degli alberi, sui pali dell'illuminazione pubblica, sulle pensiline di fermata degli autobus e su tutti i cartelli stradali, ivi comprese le locandine in occasione di matrimoni.

5. Sono consentite deroghe in relazione all'esposizione negli ambiti silvo-pastorali di cartelli inerenti alla segnaletica direzionale e informativa, nonché bacheche con annotazioni storiche, botaniche e faunistiche.

6. Salvo diverse sanzioni previste da leggi e/o regolamenti speciali, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 11 - Chioschi, edicole ed esposizione di merci

1. La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole o chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli o dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere della Polizia municipale.

2. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizioni di merci o derrate alimentari, all'esterno dei negozi, sono generalmente vietate ad esclusione di fiori e

piante. L'esposizione di derrate può essere autorizzata dal Comune in deroga su specifica richiesta. Le derrate esposte dovranno essere rialzate dal suolo di almeno 60 centimetri, con osservanza di quanto stabilito dalla norme igienico-sanitarie di settore.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 12 - Palchi e tribune su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni dettate dalle leggi in materia, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, proiezioni, giochi o rappresentazioni, se non a seguito di specifico e particolare permesso della Giunta comunale.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

Art. 13 - Giochi ed esercitazioni sportive

1. Sul suolo pubblico adibito alla circolazione è vietato giocare con oggetti o con animali, utilizzare pattini, trampoli ed acceleratori di velocità e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, ciò al fine di garantire corretti comportamenti come previsto dal Codice della Strada e col fine di tutelare la sicurezza di tutti.

2. Possono essere rilasciate dalla Giunta comunale autorizzazioni all'uso del suolo pubblico per determinate manifestazioni.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 14 - Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, etc., sia aeree che sotterranee, sono concesse dal Comune a seguito di regolare domanda e in base alle disposizioni legislative, alle particolari norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione della tassa sulle occupazioni delle aree e servizi pubblici o soggette a servitù di pubblico passaggio e alle eventuali prescrizioni dell'Ufficio tecnico comunale che saranno indicate nel relativo permesso, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio e aree pubbliche.

2. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente e a sue spese, a semplice richiesta del Comune, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblica utilità, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

3. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

4. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti eventualmente cagionati dalla posa, per la manutenzione e la riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici e le coperture dei tetti.

5. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dal Comune, cui dovranno notificare il luogo e il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

6. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio del Comune, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, il Comune può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

7. Il Comune si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale e il materiale necessario a loro proprie spese.

8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

Art. 15 - Collocamento e smontaggio di gru

1. È vietato il posizionamento e innalzamento di gru edili al di fuori di attività di cantiere connesse al rilascio di autorizzazioni edificatorie. Lo smontaggio delle medesime gru edili deve avvenire contestualmente alla chiusura del cantiere e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla fine dei lavori.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

CAPO III - SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 16 - Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come calcina, carbone, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto degli stessi, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per la comodità delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, viene a cadere materiale di qualsiasi specie sul suolo pubblico, questo dovrà essere immediatamente rimosso a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci, materiali od oggetti.

5. Il trasporto di deiezioni zootecniche (letami, liquami, effluenti di allevamento) per la campagna dovrà essere effettuato evitando ogni imbrattamento al suolo pubblico. La loro dispersione nelle zone agricole, come pratica agronomica, è ammessa con esclusione dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, dicembre, gennaio e comunque nel rispetto delle normative europee, nazionali e provinciali vigenti. In particolare deve essere garantita la fascia di rispetto di 5 (cinque) metri da qualunque corso d'acqua e di 2 (due) metri dalla viabilità pubblica o aperta al pubblico. Tali distanze raddoppiano in caso di spargimento di liquami. L'accumulo in campo di letami è ammesso dopo maturazione di 90 (novanta) giorni per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Le tecniche di distribuzione devono garantire: contenimento della formazione di aerosol verso zone abitate e vie pubbliche; uniformità di applicazione delle deiezioni; assenza di ruscellamenti.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

Art. 17 - Trasporto e uso di oggetti pericolosi

1. Il trasporto a mano o a spalla di scale, aste o in genere di oggetti di lunghezza superiore a 3 metri deve essere effettuato da almeno due persone, disposte alle due estremità dell'oggetto in modo da evitare pericolo per persone o cose.

2. L'uso in luogo pubblico di scale a mano o la collocazione temporanea di ostacoli su area aperta al pubblico transito è consentito solo se gli ingombri sono vigilati e opportunamente transennati.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 18 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. L'occupazione temporanea di suolo pubblico o di pubblico utilizzo atta ad eseguire operazioni di carico e scarico merci, traslochi o attività similari, deve essere preventivamente comunicata al Comune che rilascerà l'autorizzazione eventualmente subordinata all'osservanza di speciali modalità.

2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico o scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

4. In caso di inosservanza, il Comune potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

Art. 19 - Alberi, rami, siepi, sfalcio erba

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito. In ogni caso i rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a 3 metri dal marciapiede e superiore a 5 metri dalla carreggiata.

2. Presso curve e incroci stradali le siepi e i cespugli di qualsiasi genere devono mantenere l'altezza massima di 1 metro nel tratto di 20 metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci stessi da entrambi i lati dei due sensi di marcia.

3. Rami e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti di illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.

4. Chiunque esegua lavori di taglio e potatura deve rimuovere e smaltire tempestivamente gli scarti e i residui vegetali.

5. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito devono rimuovere fogliame, fiori, cespugli, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale.

6. I proprietari, affittuari, conduttori, o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e urbani, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione o uso, che fronteggiano le strade, gli spazi pubblici di qualsiasi tipo e importanza, devono provvedere a proprie cure e spese al taglio e rimozione dell'erba (in alternativa è consentita la trinciatura sul posto) nonché dei rifiuti, anche se abbandonati da terzi. Tali operazioni dovranno essere comunque tutte effettuate ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi.

7. Qualora i comportamenti di cui ai commi precedenti vengano disattesi, previa notifica di termine congruo per provvedere scaduto senza ottemperanza, il Comune si sostituisce al privato nell'esecuzione, anche a mezzo affido a ditte esterne, con rivalsa delle spese.

8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dal Codice della strada e nei casi residuali alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

CAPO IV - IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO

Art. 20 - Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di igiene, tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio e anche i luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale e in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, carcasse di animali, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto, ovvero occupare e ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

Art. 21 - Norme di civile convivenza

1. Su tutto il territorio del Comune è vietato:

- a) provocare rumori molesti;
- b) sedersi e sdraiarsi sulle strade, sulle piazze e loro pertinenze e su aree di pubblico transito;
- c) sdraiarsi sulle panchine e su altre strutture destinate alla generalità dei cittadini;
- d) mangiare, dormire, bivaccare e compiere atti contrari alla pulizia dei luoghi e al decoro sotto i portici, i loggiati, gli androni, le scale e le soglie degli edifici pubblici, aperti o affacciati al pubblico;
- e) manomettere, deturpare o comunque imbrattare lo spazio pubblico, anche col gettarvi qualsiasi rifiuto;
- f) rimuovere, spostare, o manomettere qualunque struttura o dispositivo posti a servizio dei cittadini su aree pubbliche;
- g) impedire il transito su percorsi e strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;
- h) soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici;
- i) immergersi, lavarsi, lavare animali, panni o altri oggetti alle fontane pubbliche, come pure versare o far schizzare l'acqua delle medesime creando disturbo ai passanti;
- j) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;
- k) sbattere panni, tappeti, stuoie o altri oggetti polverosi da finestre, balconi, poggioli, etc. di edifici che affaccino su aree aperte al pubblico transito;
- l) esporre o stendere coperte, lenzuola, panni, biancheria, vestiti, etc. sulle facciate di edifici aggettanti su aree aperte al pubblico transito e su fontane pubbliche;

- m) esporre messaggi pubblicitari, salvo se autorizzati, sulle facciate di edifici aggettanti su aree aperte al pubblico transito;
- n) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
- o) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico-ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dal Comune;
- p) salvo che espressamente autorizzato dalla Giunta comunale, il sorvolo con oggetti volanti radiocomandati di tutti i centri abitati, dei centri storici isolati, degli edifici aggregati e delle zone soggette a tutela, al fine del rispetto della privacy e della quiete pubblica, della salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 22 - Pulizia del suolo e di strutture

1. È vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere, gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido, comprese sigarette e gomme da masticare.

2. I proprietari o i conduttori di edifici puliscono il piano calpestio dei marciapiedi, degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza. A tale scopo, i titolari di pubblici esercizi installano e puliscono regolarmente nei pressi dell'ingresso della propria attività appositi contenitori posacenere. In assenza di spazi privati, previa comunicazione al Comune, il titolare colloca su area pubblica, durante l'orario di apertura, il contenitore posacenere con ingombro massimo di 0,15 m² nel rispetto delle norme relative alla circolazione e degli altri regolamenti.

3. I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quant'altro è visibile da area pubblica.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 23 - Sgombere neve

1. I proprietari, gli amministratori, i conduttori e detentori di immobili a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo solidale di provvedere, durante e/o immediatamente a seguito di precipitazioni nevose, allo sgombero da neve e ghiaccio dei tratti di marciapiede prospicienti i rispettivi fabbricati nonché le aree soggette a pubblico transito lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze. Essi inoltre, in caso di formazione di ghiaccio, spargono materiale idoneo ad evitare cadute ai passanti.

2. Tale obbligo sussiste anche nelle vie e nelle piazze prive di marciapiede per una larghezza di 1,50 metri e per tutto il fronte dei singoli edifici.

3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori o detentori di immobili a qualunque scopo destinati, rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve spor-

genti dalle strutture degli edifici. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta e a proprie cure, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.

4. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili e delle proprietà private. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche, delle caditoie stradali, dei chiusini, dei pozzi, degli idranti e delle prese antincendio.

5. La neve ammassata non deve essere di intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.

6. L'obbligo di sgombero della neve e del ghiaccio sussiste anche in giorni festivi e le operazioni sono concluse prima delle ore 10:00 del mattino, se la nevicata è terminata durante la notte, e comunque entro 3 ore dal suo termine se la nevicata cessa durante il giorno.

7. È vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.

8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 24 - Pulizie e ripristini

1. Al termine dell'occupazione di aree o spazi pubblici o di uso pubblico o di operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata e l'area circostante per un raggio di 3 metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. Il Comune ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

3. I titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di rifiuti, tovaglioli, bottiglie, lattine e altri contenitori di bevande o comunque materiali in genere derivanti o meno dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che l'area in dotazione o comunque antistante risulti sempre perfettamente pulita, ferme restando le norme relative al vigente regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.

4. Gli operatori commerciali su area pubblica presso posteggi isolati, nei mercati e nelle fiere conferiscono i rifiuti derivanti da tali attività secondo le modalità indicate dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani. Tanto vale anche per gli organizzatori di eventi, feste, manifestazioni, etc.

5. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita purché non si crei pregiudizio alla sicurezza stradale e all'incolumità pubblica.

6. Sono vietate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le riparazioni di veicoli e autoveicoli salvo se determinate da cause di forza maggiore o fortuite.

7. È in ogni caso vietato lo scarico nelle condutture delle acque bianche pubbliche o private di acque di lavaggio contenenti prodotti chimici per la detersione, pulizia e prodotti utilizzati nelle attività agricole.

8. Ferme restando le norme relative al vigente regolamento per la disciplina dei rifiuti, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 25 - Manomissioni, danneggiamenti e deturpamenti

1. È vietato coprire, spostare, danneggiare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrine dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, bacheche, panchine, pensiline, attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali, ogni altra attrezzatura, dispositivo o strumento posti nell'ambito o a servizio di aree adibite a uso pubblico.

2. È vietato sporcare, macchiare, danneggiare, disegnare, scrivere e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte e infissi.

3. È vietato lanciare pietre e altri oggetti o sostanze atte ad offendere, danneggiare o ferire persone, animali o cose.

4. Il Comune può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

6. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido devono provvedere a riparare integralmente i danni arrecati e a risarcirli.

7. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido devono riparare anche mediante il loro personale intervento di ripristino. Le modalità di ripristino dovranno essere concordate con il Comune.

Art. 25 bis - Manomissioni, danneggiamenti e deturpamenti da parte di minori

1. A seguito della violazione dell'art. 25 del presente regolamento, i genitori o coloro che hanno la responsabilità genitoriale sull'autore del fatto illecito, responsabili in solido con il minore che abbia compiuto i quattordici anni di età, possono chiedere, in alternativa al pagamento degli eventuali danni cagionati e al pagamento della sanzione pecuniaria comminata per il comportamento illecito, entro dieci giorni dalla contestazione della violazione, in tutto o in parte, di far svolgere al minore lavori di pubblica utilità a favore della collettività, consistenti innanzitutto, ove possibile, nel ripristino del danno eventualmente causato o in altre attività legate alla pulizia, al decoro e al mantenimento del bene pubblico.

2. Successivamente alla richiesta dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, la Giunta comunale, valutata l'opportunità di procedere all'estinzione dell'illecito e degli eventuali danni cagionati dal minore mediante lavori di pubblica utilità, redige un programma di intervento nel merito. Ogni ora di attività prestata è valutata in 10,00 euro. L'interessato dovrà effettuare un numero di ore di prestazione tale da estinguere per intero l'importo concordato. La prestazione di pubblica utilità viene svolta sotto la responsabilità del genitore o esercente la responsabilità genitoriale, garantendo lo stesso, a proprie spese, la copertura assicurativa RC contro terzi e antinfortunistica a favore del minore.

Art. 26 - Accensione di fuochi

1. È vietato, su tutto il territorio comunale, smaltire tramite combustione all'aperto o nelle stufe di uso civile rifiuti di qualsiasi genere.
2. È vietata, su tutto il territorio comunale, la combustione di residui vegetali agricoli all'aperto, salvo i quantitativi ammessi dalla legge nel rispetto dei provvedimenti adottati dalla Giunta provinciale.
3. È altresì vietato, su tutto il territorio comunale, accendere fuochi al di fuori degli spazi eventualmente autorizzati e fatte salve le ipotesi espressamente disciplinate da norme speciali.
4. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini e nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le misure e le cautele necessarie a evitare pericolo o disturbo ai vicini.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

Art. 27 - Uso di petardi e materiali pirotecnici

1. È vietato usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali.
2. L'uso di petardi e materiali pirotecnici è vietato, salvo eventuale deroga con prescrizioni concessa dalla Giunta comunale in occasione del Capodanno. Il presente comma non si applica alle attività connesse ai fuochi d'artificio classificati.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

Art. 28 - Distribuzione di materiale pubblicitario

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio nelle apposite cassette postali.
2. È vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica.
3. È vietato porre pubblicità commerciale o di altro genere sui veicoli in sosta.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00. Chiunque organizza il volantinaggio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

Art. 29 - Divieto di utilizzo

1. È vietato salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni o arrampicarsi all'esterno di edifici pubblici e privati aggettati su area pubblica, se non per eseguire operazioni di riparazione, manutenzione o allestimenti vari.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 30 - Conservazione e manutenzione di edifici e manufatti

1. I proprietari di edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e salute pubbliche.

2. Gli oggetti di ornamento, le strutture e gli oggetti mobili (come vasi da fiori, gabbie per uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, etc.) posti su facciate, finestre, balconi, terrazzi, muri e in qualsiasi luogo confinante con area aperta al pubblico transito devono essere opportunamente ancorati in modo da evitarne la caduta.

3. I proprietari e possessori di edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che minaccino di cadere al suolo.

4. I proprietari e possessori di edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.

5. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato il Corpo di Polizia municipale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata nelle successive 48 ore.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da 50,00 a euro 300,00.

Art. 31 - Vasche e fontane

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

2. È vietato valersi dell'acqua delle fontane e fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi o altri espedienti. In prossimità delle fontane è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti o simili.

2. È consentito prelevare acqua dalle fontane pubbliche con recipienti o altri mezzi, solamente se l'operazione non compromette il costante uso pubblico della risorsa idrica e le attrezzature usate non sono d'ostacolo o di pericolo per i pedoni e la circolazione stradale.

3. È vietato lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

CAPO V - CURA DEGLI ANIMALI

Art. 32 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune si adopera per proteggere la qualità della vita in tutte le sue forme e nel favorire una corretta convivenza tra esseri umani e animali, tutelando questi ultimi, ma anche la salute pubblica e l'ambiente.

2. Il Comune favorisce condizioni di vita rispettose delle caratteristiche biologiche ed etologiche degli animali d'affezione, secondo i principi sanciti dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dalla Legge 4 novembre 2010 n. 201, anche richiamandosi alla Dichiarazione universale dei diritti dell'animale dell'UNESCO, sottoscritta a Parigi il 15 ottobre 1978.

3. Il presente capo, salvo quando diversamente previsto, si applica agli animali d'affezione.

4. Il presente capo non si applica:

- a) alla detenzione di cani guida per persone non vedenti, ipovedenti o con disabilità;
- b) alle unità cinofile delle forze di Polizia o della Protezione civile quando sono utilizzate per servizio;
- c) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla caccia;
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 33 - Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali e adottano ogni precauzione idonea a una corretta e civile convivenza onde evitare pericolo, danno, disturbo e molestia al vicinato, alla collettività ovvero a passanti sulla pubblica via o su aree private adibite a uso pubblico.

2. Gli animali, in rapporto alla dimensione, alla forza e al grado di aggressività, sono condotti da persone in condizione psico-fisica adeguata.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'ideale recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite al pubblico transito. All'esterno della proprietà privata deve essere apposto, ben visibile, un cartello di avvertimento che segnali la presenza di animali.
4. Il detentore di animali installa opportune barriere oscuranti qualora, nonostante l'ideale recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito.
5. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.
6. Chi viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 di cui all'articolo 5 rubricato: sanzioni, comma 1 della Legge 14 ottobre 1991, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo".
7. Chiunque violi le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 34 - Uso di sostanze velenose

1. È vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 35 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. È consentito su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nell'ambito del Piano d'area del trasporto pubblico della Vallagarina l'accesso degli animali d'affezione solo se accompagnati dal detentore. Per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
2. Il detentore di animali sui mezzi di trasporto pubblico cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno.
3. Gli animali appartenenti a specie selvatiche o di comprovata pericolosità non sono trasportabili sui mezzi di trasporto pubblico.
4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi possono rifiutare, anche tramite eventuale preventiva comunicazione, il trasporto di animali ad esclusione dei cani guida per persone non vedenti, ipovedenti o con disabilità.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 salvo che il fatto non costituisca reato.

Art. 36 - Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati deve portare con sé sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro deiezioni solide. L'attrezzatura deve essere mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.

2. I detentori di animali rimuovono le deiezioni solide prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.

3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.

4. È vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.

5. È vietato somministrare cibo ai volatili in particolare alla specie dei piccioni, tortore e loro ibridi su tutto il territorio comunale, con espresso divieto di gettare granaglie, sostanze e scarti/avanzi alimentari.

6. I proprietari di immobili nei centri storici con affaccio sulla pubblica via devono provvedere a schermare con adeguati sistemi antipicchio le aperture permanenti dei sottotetti delle abitazioni.

7. Chiunque violi le disposizioni dei commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

8. Chiunque violi le disposizioni dei restanti commi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00

Art. 37 - Disturbo da animali

1. È vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.

2. La/Il Sindaco/o, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e sentita la Polizia municipale, ordinarne l'allontanamento.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 38 - Cani

1. È fatto obbligo ai detentori di cani di iscriverli all'anagrafe canina provinciale di cui alla Legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 "Protezione degli animali d'affezione

e prevenzione del randagismo” e di sottoporli alla profilassi prevista dalle leggi sanitarie vigenti.

2. È vietato lasciar vagare liberi cani per strade, piazze, pubbliche vie, parchi, giardini, aree private aperte all’uso pubblico, nonché consentire agli stessi di uscire liberamente dal luogo di detenzione incustoditi.

3. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi. Gli animali randagi non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazioni.

4. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame e i cani da caccia nelle località fuori dal centro abitato, quando in epoca consentita, sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell’atto di caccia, possono circolare senza guinzaglio e museruola.

5. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatta salva l’area per cani individuata dal Comune di cui all’art. 43;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, su richiesta delle Autorità competenti ovvero nel caso in cui siano condotti in pubblici esercizi, su mezzi di trasporto pubblico o in aree con forte affollamento.

6. È fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l’integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica. Al proposito si rimanda all’art. 36 del presente regolamento.

7. È vietato far bere i cani direttamente dall’erogatore di fontane pubbliche.

8. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e d’uso pubblico, salvo quanto disposto dal comma 10 del presente articolo e salvo il divieto stabilito con ordinanza del Sindaco, reso palese con idonea segnaletica.

9. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l’accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell’esercente, resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.

10. In generale è vietato l’accesso ai cani, ad esclusione se accompagnano persone non vedenti, ipovedenti o con disabilità:

a) in parchi e giardini pubblici;

b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;

d) nei luoghi di culto;

f) negli esercizi commerciali e locali ove si eserciti la produzione e manipolazione di alimenti.

11. I cani a guardia di edifici non recintati non possono essere lasciati liberi ma assicurati a idonea e appropriata catena o lasciati in idoneo e appropriato recinto; dovrà inoltre essere attuato quanto necessario per contenere il disturbo al vicinato con frequente e prolungato abbaiare.

12. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 39 - Area sgambatura cani

1. Il Comune mette a disposizione un'area per la sgambatura dei cani nello spazio pubblico verde in via Mons. Gosetti. L'area è incustodita, recintata, chiusa da un cancello e dotata di attrezzature minime (panchine, abbeveratoio, cestini, distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni). All'interno dell'area è consentito l'accesso libero a tutti i cani e ai loro accompagnatori e valgono le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia. Nell'area vigono i seguenti obblighi:

a) chiusura del cancello d'accesso;

b) rispetto e mantenimento della pulizia dell'area;

c) raccolta immediata delle deiezioni e deposito negli appositi contenitori;

d) consapevolezza sul fatto che nell'area ci sono o possono entrare altri cani;

e) valutazione del grado di socialità del proprio cane;

f) museruola in caso di tendenza all'aggressività;

g) divieto di introduzione di cani femmina nel periodo del calore;

h) divieto di introduzione di cani se malati o in cattiva salute;

i) custodia permanente del proprio cane;

l) ricopertura di eventuali buche scavate dal proprio cane;

m) divieto di usare giochi "di lancio" (palla, fresbee, etc.) in presenza di altri cani.

2. La funzione di vigilanza sull'area è demandata alla Polizia municipale e al personale del servizio veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 40 - Colonie feline

1. Per colonia felina si intende un gruppo di gatti nati liberi e frequentanti abitualmente lo stesso luogo.

2. Le colonie feline sono tutelate dalla Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e non possono essere

spostate dal luogo ove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti per esigenze sanitarie o significative variazioni nella pianificazione urbanistica sono effettuati in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e avvalendosi di associazioni protezionistiche.

3. Chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti deve rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e pulendo la zona dove i gatti sono alimentati.

4. Chiunque violi le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

5. Chiunque violi le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

CAPO VI - COSE MOBILI RITROVATE

Art. 41 - Disposizioni generali

1. Il presente capo integra la disciplina delle funzioni attribuite dal Codice civile, libro III, capo III, sezione I, articolo 927 e seguenti alle amministrazioni comunali in materia di cose mobili ritrovate.

2. Il Comune, per mezzo della Polizia municipale, riceve e custodisce tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio comunale.

3. Agli effetti del presente capo, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 42 - Esclusioni

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) alle armi, munizioni, esplosivi;

b) ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione tramite il quale è possibile individuare il proprietario.

Art. 43 - Ritrovamento

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso il Comune territorialmente competente è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.

2. Al ritrovatore è rilasciata ricevuta della cosa consegnata al Comune con indicazione della disciplina vigente per la restituzione.

Art. 44 - Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate

1. La cosa mobile ritrovata, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui all'art. 929 del Codice civile, senza che il proprietario si sia presentato per

chiederne la restituzione, è messa a disposizione del ritrovatore, il quale la può ritirare entro 30 giorni dalla predetta data.

2. Il ritrovatore è tempestivamente informato con comunicazione personale delle disponibilità della cosa o dell'avvenuta consegna della medesima al proprietario.

3. Il Comune diventa proprietario dell'oggetto ritrovato e presso di esso depositato quando il proprietario non ne abbia chiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione e siano trascorsi i termini di cui al comma 1 senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

4. Le disposizioni relative all'acquisizione di proprietà non si applicano ai dipendenti del Comune o di altri Enti o Istituti per le cose ritrovate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 45 - Vendita necessaria

1. Le cose mobili ritrovate sono vendute, se le circostanze quali - esemplificando - loro deperibilità, mancanza di spazio o attrezzature per la loro custodia lo richiedono. L'operazione è descritta in apposito verbale.

Art. 46 - Cosa appartenente a persona identificabile

1. Il Comune avvisa dell'avvenuto deposito il proprietario o lo smarritore se la cosa mobile presenta elementi sufficienti alla loro immediata identificazione.

2. Il Comune, se la cosa mobile ritrovata presenta solo qualche elemento utile alla identificazione del proprietario o smarritore, può esperire, nei limiti della normale diligenza, ricerche per identificarli e avvisarli.

Art. 47 - Restituzione

1. Il Comune accerta a quale titolo (proprietario o delegato) la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata. Nel caso, la delega ha forma scritta.

2. Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata deve descriverla in modo particolareggiato ed esibire l'eventuale denuncia di smarrimento o furto.

3. Il Comune non fornisce informazioni sulle cose mobili depositate, né consente la visione delle stesse fatta eccezione per chiavi o oggetti privi di valore non registrati.

4. Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento di identificazione e sottoscrive una dichiarazione di avvenuta consegna.

Art. 48 - Restituzione di documenti

1. I documenti ritrovati relativi a persone residenti nel Comune, quali - esemplificando - carte di identità, passaporti, patenti di guida, carte di circolazione di veicoli, tessere sanitarie e fiscali, assegni di conto corrente, libretti di risparmio, carte di credito, tessere bancomat, tessere di identificazione, abbonamenti e tessere universitarie, sono

inviati dal Comune, per mezzo della Polizia municipale, al soggetto o all'ufficio emittente.

2. I documenti ritrovati e consegnati, relativi a persone non residenti nel Comune, sono inviati al Comune di residenza per la loro restituzione.

3. I documenti relativi a cittadini stranieri non residenti nel Comune o in altri comuni del territorio nazionale, sono inviati ai rispettivi Consolati o Ambasciate per la loro restituzione, non prima di 30 giorni dal ritrovamento.

4. I documenti ritrovati possono essere consegnati direttamente ai diretti interessati qualora questi lo chiedano espressamente.

Art. 49 - Cose prive di valore commerciale

1. Non sono registrati oggetti privi di valore quali - esemplificando - chiavi, indumenti, agendine, foto e altro secondo il prudente apprezzamento dell'addetto al servizio. Detti oggetti sono mantenuti per un periodo non inferiore a 3 mesi e quindi smaltiti con apposito verbale.

2. Oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato sono eliminati per motivi d'igiene, trascorse 48 ore dal loro deposito. Eventuali documenti sono trattenuti per la loro restituzione.

Art. 50 - Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, rimborsa al Comune le eventuali spese per gli accertamenti di cui all'articolo 48 del presente regolamento, nonché ai sensi del Codice civile, articolo 929, comma 2, e nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, le spese sostenute per il deposito.

CAPO VII - DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITÀ

Art. 51 - Commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante e/o a domicilio

1. Salvo quanto disposto dalle disposizioni di legge inerenti la vendita a domicilio, l'esercizio, in qualsiasi forma, del commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante e/o a domicilio, è vietato:

a) nei centri storici al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e la tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesaggistico e ambientale;

b) per le motivazioni di cui alla lettera a) e per preminenti motivi di polizia stradale, nelle zone individuate con ordinanze del Sindaco;

c) dove è vietata la sosta ai sensi del Codice della strada ed ovunque la fermata di un autoveicolo costituisca pericolo o intralcio per la circolazione e non vi sia spazio sufficientemente sicuro per la sosta dei veicoli degli acquirenti;

- d) davanti agli ingressi di scuole, luoghi di culto o dedicati alla memoria dei defunti, per motivi di sicurezza stradale e di tutela ambientale e monumentale;
- e) in luoghi non opportunamente pavimentati e soggetti a sollevamento di polvere, nonché in prossimità di scavi o cantieri o di fonti di inquinamento, per motivi igienico sanitari e di sicurezza;
- f) all'interno di parchi pubblici, aperti o recintati, compresi i viali e le strade di attraversamento, per motivi di tutela paesaggistico-ambientale;
- g) a distanza inferiore a 100 metri dai parchi di divertimento, a 50 metri da strutture installate per manifestazioni sportive, ricreative, religiose, culturali, popolari, e patronali e a 300 metri da fiere e mercati, per motivi di sicurezza e di polizia stradale; sono escluse dai divieti le attività di vendita svolte dagli imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Nei luoghi indicati alle lettere a), b), e), f), g) del presente articolo il commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante e/o a domicilio, può essere autorizzato previo rilascio del permesso temporaneo, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 52 - Raccolte a scopo benefico

1. Le raccolte a scopo benefico e umanitario, nonché quelle di offerte in denaro effettuate su aree pubbliche sono vietate, salvo autorizzazione della Giunta comunale; non sono comunque ammesse nelle adiacenze degli ingressi delle scuole e luoghi di memoria dei defunti.

2. Durante le operazioni di raccolta è vietato importunare o comunque disturbare i passanti.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 53 - Accattonaggio

1. La raccolta di questue ed elemosine, eseguita su aree pubbliche per qualsiasi motivo, non deve causare disturbo ai passanti.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e nelle zone adiacenti a strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private, è vietato porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro o altre utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovino in quei luoghi, precisandosi che rientrano in tale illecita condotta tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti e passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificarle, ivi compreso il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi, borse, etc. in cambio di denaro.

3. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.

4. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di cessare immediatamente il comportamento in essere.

5. Alle violazioni previste al comma 3 e 4 del presente articolo può essere applicata la sanzione accessoria del sequestro cautelare amministrativo, ai fini della confisca, del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

CAPO VIII - ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 54 - Riconoscimento e definizioni

1. Il Comune riconosce l'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada, nelle sue diverse forme, come antica, nobile e apprezzata tradizione popolare da salvaguardare, quale occasione di incontro creativo tra persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di rappresentazione di attività frutto di ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, in armonia con quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione italiana che tutela il principio della libertà dell'arte.

2. Per "arte di strada" si intende la libera espressione artistica, da parte di qualsiasi persona, purché non esercitata in forma professionale. Vi rientra, quindi, ogni forma di attività musicale, teatrale, artistica ed espressiva, esercitata nelle vie e nelle piazze pubbliche, da singole persone o da gruppi di artisti, che sia riconducibile, per caratteristiche e finalità, al concetto tradizionale di "mestiere girovago o ambulante".

3. Per "artista di strada" si intende colui che esercita personalmente, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo e, di norma, itinerante, le attività di cui al comma precedente, allo scopo di divertire e intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore.

4. Il presente capo si limita a stabilire le condizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, affinché la stessa, pur svolgendosi il più liberamente possibile, risulti compatibile con gli altri interessi che si rende necessario tutelare, con particolare riguardo a quelli della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, nonché con le esigenze legate a eventuali iniziative concomitanti (organizzate dallo stesso Comune o da terzi) e con le esigenze delle attività in sede fissa e dei cittadini residenti nelle zone interessate.

Art. 55 - Esercizio dell'attività

1. L'arte e lo spettacolo di strada sono esercitabili liberamente nelle aree individuate dal Comune, così come indicato al successivo art. 58, e nei limiti del presente capo. Nello spirito della massima liberalizzazione e semplificazione e per favorire sia le attività basate sull'improvvisazione e l'estro momentaneo, che quelle svolte da artisti stranieri di passaggio, non viene richiesto alcun nulla osta o permesso preventivo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività nelle aree individuate.
2. Per lo svolgimento dell'arte e dello spettacolo di strada in aree diverse da quelle individuate, è richiesta una comunicazione scritta, su modulo appositamente predisposto, da presentare al Comune (anche a mezzo fax o e-mail) almeno 5 giorni lavorativi prima dell'esibizione.
3. Entro 3 giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione del modulo il Comune informa il richiedente circa eventuali motivi ostativi all'accoglimento della richiesta ed eventuali prescrizioni. Nel caso non vi siano prescrizioni o motivi ostativi, vale il silenzio-assenso. Sarà cura del richiedente ritirare presso il Comune la ricevuta dell'avvenuta comunicazione, prima dell'inizio dell'attività. Su richiesta dell'organo di vigilanza, l'artista dovrà esibire la prova dell'avvenuta comunicazione. La mancata o infedele comunicazione sarà sanzionata ai sensi del successivo articolo 64.

Art. 56 - Attività non consentite

1. Non sono consentite attività che comportano l'impiego di minori e/o di animali ad esclusione di quelle, a fini dimostrativi, che hanno ad oggetto animali impiegati in attività di utilità sociale (protezione civile, accompagnamento non vedenti, etc.).
2. Restano tassativamente vietate tutte le attività dirette a speculare sull'altrui credulità, ovvero le attività che concretizzano il cosiddetto "mestiere del ciarlatano".
3. Non sono considerate attività artistiche agli effetti del presente capo e non sono consentite su area pubblica, quelle a contenuto esoterico o divinatorio (es. indovini, cartomanti, chiromanti e simili).
4. Sono vietate tutte quelle attività che risultino contrarie all'ordine pubblico o al buon costume o che comportino comprovato disagio e incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, o a esigenze contingenti.
5. È vietato esibirsi mediante l'uso di fuoco e materiali infiammabili.
6. Sono vietati su area pubblica, se al di fuori di circhi e simili complessi, numeri tipici dell'arte circense, che comportino:
 - a) esibizioni di animali ammaestrati, anche se domestici;
 - b) impiego di animali esotici o pericolosi (es. incantatore di serpenti);
 - c) acrobazie pericolose per l'artista e per il pubblico (es. lanciatore di coltelli).
7. È vietata qualsiasi esibizione cruenta o atta a procurare spavento o ribrezzo.

Art. 57 - Condizioni e modalità di esercizio delle attività

1. L'arte di strada è esercitata liberamente, nei limiti del presente capo e nelle aree di cui all'art. 58, assicurando:

- a) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore, nonché di quelli previsti dal piano di zonizzazione acustica del Comune;
- b) la normale circolazione stradale e pedonale;
- c) gli accessi alle abitazioni e alle attività;
- d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti.

2. L'esibizione di cantanti, musicisti e altri artisti itineranti, rivolta ai clienti degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi ricettivi, ed effettuata sia all'interno dei locali che negli spazi esterni di loro pertinenza, è consentita solo con il consenso del rispettivo titolare, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni, qualora si configuri un pubblico intrattenimento.

3. È consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione, alimentati a batteria e di limitata potenza, purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e siano comunque rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa, salvo eventuale deroga.

4. Gli artisti non potranno esibirsi in numero superiore a 10 elementi per gruppo, salvo deroga.

5. È vietato esercitare il commercio ambulante, tranne i casi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera h) del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, purché si tratti di vendita di opere realizzate sul luogo dell'esibizione, nei tempi e nei modi previsti dalla presente ordinanza. È altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle normative vigenti.

6. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti o predeterminare un corrispettivo fisso in denaro, per la sua prestazione, in quanto il compenso deve essere lasciato esclusivamente alla libera offerta del pubblico, che ne autodetermina spontaneamente l'ammontare. È consentito il passaggio "a cappello" tra il pubblico. In nessun caso il compenso può essere preteso.

Art. 58 - Aree consentite e divieti

1. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito, di norma, in tutte le aree del territorio comunale, se e in quanto agibili e disponibili.

2. Restano comunque sempre escluse dall'esercizio dell'arte di strada le aree adiacenti a siti sensibili, quali:

- a) edifici di culto e cimiteri;
- b) strutture sanitarie e assistenziali;
- c) edifici scolastici ed educativi;

- d) municipio ed edifici pubblici;
- e) sedi delle forze dell'ordine, di pubblico servizio, di pronto intervento;
- f) riserve naturali.

5. L'occupazione, in concomitanza con la presenza di manifestazioni pubbliche nella medesima area e nelle sue immediate adiacenze, fino ad un raggio di 100 metri, non è consentita senza il consenso dei rispettivi organizzatori.

6. L'esercizio dell'attività è sempre vietato sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare. In ogni caso, gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni, né ostacolare altre attività, pubbliche o private compreso l'accesso agli esercizi commerciali, agli uffici e alle abitazioni, e non dovranno sostare davanti agli accessi carrabili.

Art. 59 - Orario delle attività

1. Di norma l'esercizio delle attività oggetto del presente capo è consentito entro le seguenti fasce orarie:

- a) attività con emissioni vocali, strumentali o comunque rumorose: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 21:00;
- b) attività senza emissioni rumorose: dalle 09:00 alle 21:00.

2. È fatta salva la facoltà della Giunta comunale di derogare agli orari di cui sopra, ampliando o restringendo i relativi limiti, in occasione di particolari ricorrenze o per altre comprovate esigenze.

Art. 60 - Durata delle esibizioni

1. L'artista di strada potrà esibirsi fino ad un massimo di 60 minuti consecutivi, sempre che l'assembramento del pubblico non costituisca pericolo e/o intralcio alla circolazione stradale dei veicoli e/o pedoni. Successivamente, potrà esibirsi in altro luogo, tenendo presente che tra una postazione e quella successiva deve intercorrere una distanza, in linea d'aria, di almeno 100 metri.

2. Di norma, ciascun artista non potrà esibirsi nella medesima area e nel raggio circostante di 100 metri per più di 2 ore al giorno. In ogni caso, ciascun artista non potrà occupare la medesima postazione per più giorni consecutivi o con frequenza tale da costituire una presenza a carattere stabile.

3. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno, cosiddetti "madonnari", l'esibizione potrà protrarsi sino al completamento dell'opera.

4. L'artista di strada non potrà esibirsi sul territorio comunale per un periodo superiore a 3 giorni continuativi, dopodiché dovrà far trascorrere un periodo di 1 settimana prima di esibirsi nuovamente. In ogni caso, ciascun artista potrà esibirsi sul territorio comunale per un massimo di 6 giorni al mese.

5. Per le attività per le quali è richiesta preventiva comunicazione al Comune, la durata dell'esibizione è indicata nel relativo nulla osta, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo.

Art. 61 - Occupazione e utilizzo di spazi

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui al precedente art. 60.

2. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa, a condizione che resti sempre e comunque libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.

3. L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.

4. I cosiddetti "madonnari" e gli altri artisti che utilizzino materiali imbrattanti devono fare uso di tecniche, colori e sostanze che non danneggino la pavimentazione stradale oppure ricoprire l'area con idonea protezione. Non è consentito l'esercizio di tecniche di disegno su pavimentazione in porfido.

5. In considerazione del carattere durevole degli effetti dell'arte "graffiti" e dei "murales" il Comune periodicamente individua idonei siti le cui superfici sono destinate all'esercizio di tale arte, in deroga ai divieti previsti dal presente regolamento.

Art. 62 - Deroghe e disposizioni particolari

1. La Giunta comunale si riserva la facoltà di:

a) concedere deroghe alle disposizioni del presente capo, in occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o altre iniziative, nonché per esigenze e situazioni contingenti, valutate di volta in volta;

b) vietare temporaneamente l'arte di strada, nell'intero territorio comunale o in parte di esso, ivi comprese le aree di cui al precedente art. 58, ovvero di sottoporla a particolari limitazioni e condizioni, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti.

Art. 63 - Controlli

1. Il controllo sull'osservanza delle norme del presente capo è esercitato dal personale della Polizia municipale e dagli altri organi a ciò preposti.

2. Il Comune, attraverso il personale della Polizia municipale, può sempre ordinare verbalmente all'artista di strada, che ha l'obbligo di ottemperare immediatamente, di

cessare la sua esibizione o spostarsi in altra area, anche se stia operando in una zona consentita dal presente capo, quando:

- a) la stessa postazione o altra ad essa vicina sia già occupata da un artista da strada o da altra attività;
- b) per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

3. L'artista di strada viene intimato verbalmente, a seconda dei casi, a cessare l'attività, a spostarsi in altro sito o a uniformarsi immediatamente alle disposizioni violate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 64, qualora venga accertato che un'attività:

- a) sia contraria al decoro dei luoghi, contrasti con il comune senso del sentire o sia priva di un minimo di qualità tecnica di esecuzione;
- b) si svolga al di fuori delle aree consentite;
- c) si svolga in orari o secondo modalità difformi da quelle stabilite dal presente capo;
- d) si svolga senza preventiva comunicazione quando richiesto.

4. In presenza di violazioni alle norme del presente capo, i funzionari e agenti incaricati dei controlli, ferma l'applicazione delle sanzioni previste, qualora l'esibizione non comporti alcun apprezzabile danno ad alcuno né pregiudizio per la sicurezza urbana, possono consentire all'artista di ultimare l'esibizione stessa.

Art. 64 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente capo, quando non costituiscano reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

2. Oltre alla sanzione pecuniaria di cui sopra, si applicherà il divieto di esercitare l'attività nel territorio comunale per il periodo di 1 anno, nei seguenti casi:

- a) quando l'esecutore non ottemperi alla richiesta a cessare l'attività, a spostarsi in altro sito, ad uniformarsi immediatamente alle disposizioni violate;
- b) quando vi sia recidiva;
- c) nei casi di particolare gravità.

3. Tale sanzione verrà irrogata al contravventore con apposito provvedimento.

4. Si ha recidiva quando si verifica la stessa violazione per più di due volte nell'arco di ciascun anno solare, anche se si è in proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

5. In caso di occupazione abusiva, si potrà anche procedere alla rimozione degli oggetti e delle attrezzature, che saranno successivamente restituite all'interessato.

6. In caso di danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica, il Comune può richiedere una somma pari all'importo del danno arrecato, qualora il danno sia stato provocato dall'artista durante la sua esibizione.

CAPO IX - NORME DI COMPORTAMENTO PER L'USO DEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI

Art. 65 - Principi

1. Il presente capo è finalizzato a disciplinare il corretto uso delle attrezzature e il rispetto delle aree riservate a giardini pubblici con particolare riguardo ai parchi gioco per bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico-ricreative.
2. Scopo principale delle norme contenute nel presente capo è quello di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano parchi gioco e giardini comunali, nonché quello di preservare l'integrità delle attrezzature di gioco e il decoro delle pertinenti aree.
3. Il presente capo trova applicazione con riguardo ai parchi gioco e giardini pubblici presenti sull'intero territorio del Comune.

Art. 66 - Utilizzo delle strutture

1. È fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano i giardini pubblici e i parchi gioco di mantenere un comportamento improntato al rispetto delle giovani utenze, dell'arredo verde, delle strutture e attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni sarà tenuto a risarcirli con le modalità di cui ai precedenti artt. 25 e 25bis.
2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura e attenzione, soltanto dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi, ove specificato, e comunque di età non superiore ad anni 12.
3. Il libero uso dei giochi e delle attrezzature da parte dei minori è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone adulte che li accompagnano, le quali dovranno evitarne l'uso improprio, nonché comportamenti tali da arrecare disturbo agli altri utenti o alle vicine abitazioni (suoni, rumori, schiamazzi). È esclusa al riguardo qualsiasi responsabilità del Comune.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00, oltre al risarcimento di eventuali danni.

Art. 67 - Divieti

1. Nei giardini e parchi gioco pubblici è vietato l'accesso:
 - a) ai cani o altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola, fatto salvo i cani guida per persone non vedenti, ipovedenti o con disabilità e quando eventualmente indicato in loco;

- b) alle biciclette, pattini a rotelle, monopattini o simili o altri velocipedi condotti da soggetti di età maggiore di anni 14;
 - c) ai mezzi a motore, esclusi quelli utilizzati per la manutenzione e la vigilanza.
2. Nei giardini, parchi gioco pubblici e nelle aree verdi in genere è vietato:
- a) spargere disseccanti e diserbanti;
 - b) spargere sostanze e liquidi;
 - c) abbandonare immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
 - d) calpestare aiuole, piante e fiori;
 - e) strappare rami e cogliere fiori;
 - f) danneggiare le piante e i tappeti erbosi o seminati;
 - g) utilizzare fiamme e/o accendere fuochi (salvo aree allo scopo attrezzate);
 - h) manomettere o danneggiare le attrezzature installate;
 - i) soddisfare bisogni fisiologici;
 - l) campeggiare, pernottare o creare punti di bivacco;
 - m) immergersi in fontane o bacini;
 - n) produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo agli altri utenti o alle vicine abitazioni;
 - o) praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati e in particolare il “gioco del calcio” da parte di soggetti con età maggiore di anni 14;
 - p) accedervi quando sono chiusi.
3. Nei parchi gioco pubblici è altresì vietato:
- a) fumare;
 - b) consumare bevande alcoliche.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 68 - Uso eccezionale dei giardini pubblici

1. La Giunta comunale può autorizzare, di volta in volta, l'uso dei giardini pubblici per lo svolgimento di attività e manifestazioni non contemplate dal presente regolamento, fatte salve le aree gioco espressamente destinate ai bambini.
2. Il divieto di consumare bevande alcoliche, di fumare e produrre suoni e rumori non si applica qualora avvengano presso i plateatici concessi ai pubblici esercizi e nelle aree immediatamente prospicienti (limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi) nonché per attività, eventi o manifestazioni regolarmente autorizzate/promosse dal Comune.

CAPO X - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 69 - Mezzi mobili a scopo abitativo/turistico

1. Sul territorio del Comune è vietato insediare a scopo abitativo/turistico strutture quali tende o altri mezzi mobili di soggiorno, quali caravan, roulotte, autocaravan, case mobili, fuori dei complessi ricettivi turistici o dai campeggi autorizzati, ad eccezione dei casi previsti dalla Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disciplina della ricezione turistica all’aperto” e in particolare:

- a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le 24 ore, in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte del Comune;
- b) insediamenti posti in stretta vicinanza a casa di abitazione, destinati a ospitare occasionalmente e gratuitamente parenti e affini del proprietario o possessore dell'abitazione medesima;
- c) insediamenti presso operatori agrituristici ai sensi della Legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Disciplina dell'agriturismo, delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pesca-turismo e dell'itti-turismo”.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (Aree di servizio e aree di sosta attrezzate per autocaravan), la sosta di autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici è considerata esercizio abusivo dell'attività di campeggio a meno che il veicolo sia collegato al suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, a eccezione di quelli del propulsore meccanico, non occupi la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo, nel rispetto di quanto disposto dal Codice della strada, non invada con lo sbalzo anteriore o posteriore il verde pubblico, limitandone la fruibilità o danneggiandolo.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

CAPO XI - UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN PROSSIMITÀ DI AREE SENSIBILI

Art. 70 - Principi e quadro normativo di riferimento

1. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi d’impiego e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell’ambiente.

2. Il quadro normativo di riferimento fondamentale per la disciplina dell'argomento oggetto del presente provvedimento è rappresentato dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito PAN, approvato con decreto ministeriale 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, e dalla Legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 "Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura".

3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ogni prodotto fitosanitario, è fatto obbligo a chiunque impieghi i prodotti fitosanitari - per scopi produttivi agricoli e non, in particolare in prossimità delle aree sensibili definite dai commi 1 e 2 dell'articolo 71 del presente regolamento - di porre in essere ogni precauzione per:

- a) assicurare la salute pubblica;
- b) assicurare la tutela dell'ambiente;
- c) assicurare il rispetto della proprietà pubblica e privata;
- d) evitare danni a persone, animali o cose;
- e) non disturbare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne.

4. Viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali in materia di salute pubblica e tutela dell'ambiente.

Art. 71 - Definizione delle aree sensibili

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono aree sensibili quelle frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, in prossimità delle quali è necessario, a fini di tutela della salute, ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo. Tali aree sono:

- a) parchi e giardini pubblici, inclusi parchi gioco per bambini;
- b) campi sportivi;
- c) aree ricreative;
- d) cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici e asili nido;
- e) superfici in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura, asilo nido, scuole per l'infanzia, istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado;
- f) edifici pubblici e relative pertinenze;
- g) asili nido, scuole per l'infanzia e istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado;
- h) strutture sanitarie, strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. Tenuto conto delle peculiarità orografiche e delle specificità degli insediamenti urbani nei territori a vocazione agricola intensiva, proprie del territorio della provincia di Trento, si ritiene necessario integrare l'elenco dei siti sopraelencati al fine di tutelare la salute pubblica e al fine di comporre le esigenze di benessere e di qualità di vita

per la popolazione residente con le esigenze connesse alle necessità produttive. A tal fine sono tutelati da specifiche fasce di rispetto anche:

- a) edifici privati e relative pertinenze;
- b) cimiteri;
- c) strade aperte al pubblico transito, esclusa la viabilità pubblica a servizio delle aree agricole individuata dalla Giunta comunale;
- d) viabilità ciclo-pedonale.

Art. 72 - Prescrizioni per la manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, ai sensi dell'Allegato VI.2 del PAN è necessario attenersi a quanto segue.

- a) Verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite.
- b) Preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per l'ambiente anche in caso di sversamenti accidentali. Tali operazioni non devono essere svolte su suoli molto permeabili e/o declivi e/o in prossimità di corsi d'acqua e pozzi per prelievo idrico.
- c) Non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso, le attrezzature e i prodotti fitosanitari. Tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali.
- d) In caso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice può essere effettuata esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- e) La macchina irroratrice deve disporre di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio. I volumi introdotti nel serbatoio non devono mai superare quelli massimi indicati dal costruttore.
- f) Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti e i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori e i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti.
- g) Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti, che devono essere sempre disponibili in azienda e conservati in buono stato.

Art. 73 - Prescrizioni per la corretta effettuazione dei trattamenti fitosanitari e definizione di distanze e orari

1. In conformità alle prescrizioni previste dall'Azione A.5.6 del PAN, nelle aree agricole adiacenti a quelle definite ai commi 1 e 2 dell'art. 71, è vietato l'utilizzo, a distanza inferiore di 30 metri, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65 e successive modificazioni e integrazioni, o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate le misure di contenimento della deriva definite nell'Allegato 1), tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta, e fatte salve le determinazioni più restrittive delle autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ai 10 metri.

2. Per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti fitosanitari diversi da quelli definiti dal precedente comma 1, devono essere rispettate le seguenti distanze e condizioni di utilizzo in riferimento alle aree di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71:

a) 30 metri qualora non siano adottate misure di contenimento della deriva, come definite nell'Allegato 1);

b) 5 metri qualora siano adottate le misure di contenimento della deriva, come definite nell'Allegato 1);

c) a distanze inferiori (0-5 metri), ma solo se si verifica una delle seguenti condizioni:

- l'utilizzo di sistemi a tunnel;
- l'utilizzo di lance azionate a mano con pressione moderata e proporzionata alle dimensioni della coltura, trattando sempre dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento;
- l'utilizzo di atomizzatori, ma solo se dotati di misure di contenimento della deriva come definite dai numeri 5, 6 e 7 dell'Allegato 1), trattando sempre dall'esterno verso l'interno dell'appezzamento, e sono presenti barriere naturali o artificiali aventi le caratteristiche definite dai numeri 1 e 2 dell'Allegato 1);
- l'utilizzo di barre dotate delle misure di contenimento della deriva previste dal numero 8 dell'Allegato 1), per il diserbo in frutticoltura e viticoltura o per i trattamenti delle colture erbacee.

3. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari in prossimità di plessi scolastici, asili nido, scuole per l'infanzia, istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, parchi gioco per bambini, è autorizzata dalle ore 21:00 alle ore 7:00. Negli altri casi l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata dalle ore 6:00 alle ore 7:30 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00.

4. Tali limiti orari e di distanza si applicano anche ai trattamenti in serra e tunnel se, al momento dell'esecuzione del trattamento:

- a) non sono completamente chiusi nella parte superiore e almeno su tre lati;
 - b) è aperto il lato rivolto verso le aree di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71.
5. L'effettuazione dei trattamenti fitosanitari a una distanza inferiore di 30 metri dalla viabilità ciclo-pedonale è consentita esclusivamente dalle ore 21:00 alle ore 7:00.
6. L'obbligo del rispetto di tali orari viene meno in particolari condizioni meteorologiche che possono creare gravi danni alle piantagioni. Tali situazioni sono segnalate dal personale del Centro trasferimento tecnologico della Fondazione E. Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige.
7. Gli atomizzatori a cannone possono essere utilizzati solamente in serra e tunnel. Se tali strutture si collocano a una distanza inferiore di 30 metri dalle aree di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71, il trattamento con i predetti atomizzatori non è consentito se al momento dell'esecuzione del trattamento:
- a) non sono completamente chiusi nella parte superiore e almeno su tre lati;
 - b) è aperto il lato rivolto verso le aree di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71.
8. È fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento, indipendentemente dai prodotti fitosanitari utilizzati, di:
- a) adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio dell'effetto "deriva", con particolare attenzione in prossimità delle aree sensibili definite dai commi 1 e 2 dell'art. 71;
 - b) porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone o animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - c) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare il volume d'aria allo sviluppo vegetativo e regolarne opportunamente il flusso, affinché investa, con le gocce erogate, solo la vegetazione;
 - d) spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strada;
 - e) evitare il trattamento in presenza di vento o in condizioni di temperature elevate (>28°C).

Art. 74 - Prescrizioni per la manutenzione, taratura e lavaggio delle attrezzature

1. Per quanto riguarda il controllo funzionale delle attrezzature, la loro regolazione e taratura strumentale e il lavaggio delle stesse, si rimanda per intero a quanto definito dalle Azioni A.3 e A.6 e dagli Allegati II e VI.5 del PAN.

Art. 75 - Prescrizioni per il recupero, il riutilizzo e lo smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente è necessario minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo

del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

2. Nello specifico per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice, si rimanda per intero all'Allegato VI.4 del PAN, e per quanto riguarda lo smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si rimanda per intero all'Allegato VI.6 del PAN.

Art. 76 - Controlli e sanzioni

1. La vigilanza delle presenti prescrizioni viene esercitata dalle competenti autorità a livello statale, provinciale e comunale. Queste provvedono all'accertamento delle violazioni.

2. Alla violazione degli articoli 72, 73 comma 1 e 75 si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 10, del Decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150.

3. Alla violazione dell'articolo 73, ad esclusione del comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.

4. Alla violazione dell'articolo 74 si applica quanto previsto dall'articolo 24, commi 7 e 10, del Decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150.

5. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali in materia di salute pubblica e di tutela dell'ambiente. Sono fatte salve, per le fattispecie disciplinate da questo regolamento eventuali sanzioni già presenti nella normativa nazionale e provinciale.

Art. 77 - Promozione e sensibilizzazione

1. Il Comune favorisce e promuove pratiche agronomiche a basso impatto ambientale. In particolare, avendolo vietato al proprio Cantiere comunale, raccomanda a tutti gli operatori agricoli ma anche ai cittadini in generale di evitare il diserbo chimico su tutto il territorio comunale.

2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e in relazione a quanto previsto dal presente regolamento, sostiene e promuove la conoscenza e il monitoraggio dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sul proprio territorio, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti che si occupano a vario titolo della materia.

3. Il Comune, in relazione alle materie trattate nel presente regolamento e alla propria pianificazione urbanistica e territoriale, incentiva politiche di sensibilizzazione volte a favorire primariamente l'urbanizzazione di terreni già ricompresi nei centri abitati e, qualora si prevedano nuove zone di urbanizzazione in aree con destinazione urbanistica originaria agricola, a promuovere, a carico delle ditte/impresе lottizzanti o singoli lottizzanti nel caso di costruzioni in economia, di installare opportune opere di mitigazione paesaggistica (ad esempio la creazione di barriere vegetali, nel rispetto delle normative vigenti).

CAPO XII - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 78 - Disciplina

1. La tutela dall'inquinamento acustico e dalle immissioni fastidiose è disciplinata dal regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.

Art. 79 - Vigilanza

1. Il Comune controlla le attività produttive e di servizio nelle quali sono utilizzati macchinari o strumenti rumorosi o sono prodotte vibrazioni, polveri e odori.

2. Il Comune, se accerta disturbi ai cittadini o danni all'ambiente, impartisce idonee prescrizioni.

3. Qualora non si ottemperi alle prescrizioni del Comune o non sia praticabile alcuna soluzione tecnica è ordinata la limitazione dell'attività e, nei casi più gravi, la sua cessazione.

CAPO XIII - OBBLIGO DI PULIZIA DEI CAMINI

Art. 80 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione e alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi, questo capo disciplina le modalità per la pulitura dei condotti di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi) e del decreto del presidente della Provincia 9 agosto 2012, n. 15-90/Leg.

2. La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.

3. Queste norme si applicano ai generatori alimentati a combustibile solido, siti nelle abitazioni di uso civile e in locali inseriti in complesso abitativo destinati ad altre attività.

Art. 81 - Modalità e scadenze per la pulitura

1. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.

2. Il servizio di pulitura dei condotti di cui al precedente comma 1 è obbligatorio su tutto il territorio comunale ed è disciplinato dalle norme previste dall'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni, oltre che dal presente Regolamento comunale.

3. Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente e alimentati con combustibile solido, sono controllati e puliti:

(a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;

(b) indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento.

4. La pulizia dei camini a servizio di impianti termici alimentati a combustibili liquido deve essere svolta a cadenza biennale.

5. Il controllo delle canne fumarie degli impianti alimentati a combustibile gassoso deve essere eseguito ogni tre anni.

6. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 82 - Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto

1. Provvedendovi anche direttamente, il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo.

2. Il soggetto tenuto alla pulizia annota la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme all'Allegato 3).

3. Deve essere conservato un registro per ciascuna canna fumaria; se la canna fumaria è collegata a un generatore non utilizzato (mai nell'arco dell'anno), tale condizione va riportata nel relativo registro specificando data di inattività e motivazione; nel momento in cui la canna fumaria sarà riutilizzata, tale condizione dovrà essere annotata nel registro.

4. Nel caso di condomini, è obbligo dell'amministrazione condominiale accertare che ciascun condotto a servizio di generatori alimentati con combustibile solido sia provvisto di proprio registro e che quest'ultimo venga regolarmente compilato dal proprietario o suo delegato.

5. Nel caso la pulizia dell'impianto sia eseguita da ditta incaricata (spazzacamino), è obbligo del proprietario accertarsi che la stessa sia in possesso del permesso speciale del sindaco, di cui all'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni.

6. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 83 - Obblighi degli assuntori dei servizio (spazzacamini)

1. La ditta che intende effettuare il servizio di pulizia dei camini sul territorio comunale (spazzacamino) deve presentare domanda in Comune, dimostrando l'idoneità professionale mediante presentazione del certificato di iscrizione all'albo pubblico delle imprese artigiane.

2. Il sindaco rilascia il permesso speciale previsto dall'art. 14, comma 2, legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni.

3. Il servizio deve essere reso a regola d'arte e la ditta di spazzacamino assume a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente il servizio di pulizia, con riferimento ai danni eventualmente arrecati a persone o cose, a violazioni di norme tecniche, legislative o regolamentari, nonché a eventuali inadempienze o mancanze del servizio reso.

4. Lo spazzacamino ha l'obbligo di segnalare al Comune le eventuali circostanze constatate e ritenute pericolose per possibili incendi.

5. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 84 - Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione

1. I vigili del fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, hanno l'obbligo di segnalare l'evento al sindaco.

Art. 85 - Controlli

1. Il sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, potrà verificare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto delle norme di questo capo e la corretta manutenzione dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido. Per gli interventi di controllo il sindaco potrà avvalersi di tecnici appositamente incaricati, del corpo di Polizia locale o del corpo dei Vigili del fuoco volontari.

2. Ove necessario, la pulizia verrà fatta eseguire d'ufficio con il recupero delle spese sostenute a carico dell'inadempiente.

CAPO XIV - ABROGAZIONI E NORME FINALI

Art. 86 - Abrogazioni e cessazioni di efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) regolamento detenzione cani (delibera del Consiglio comunale n. 54/2014);
 - b) regolamento utilizzo parchi e giardini (delibera del Consiglio comunale n. 63 del 26 ottobre 2005);
 - c) regolamento corretto utilizzo fitosanitari (delibera del Consiglio comunale n. 22 del 8 maggio 2013);
 - d) ordinanza n. 52 del 7 novembre 2011 (taglio di siepi, rami, arbusti);
 - e) ordinanza n. 30 del 9 giugno 2006 (custodia cani in vie, piazze, parchi).
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono inoltre abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti comunali, ordinanze, altri atti amministrativi e le consuetudini riguardanti le materie contemplate dal presente regolamento e in contrasto con lo stesso.

Art. 87 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO 1) - Misure e attrezzature per il contenimento della deriva

1. Barriera naturale

caratteristiche richieste:

- a) continua con copertura vegetale fitta
- b) sempreverde
- c) altezza minima
 - 3 m per le arboree (es. melo, vite, drupacee)
 - 1 m superiore alla coltura per le erbacee

2. Barriera artificiale

caratteristiche richieste:

- a) continua
- b) altezza minima
 - 3 m per le arboree (es. melo, vite, drupacee)
 - 1 m superiore alla coltura per le erbacee

3. Atomizzatore a tunnel

4. Lancia per trattamenti manuali

5. Sistemi per la regolazione della direzione del flusso d'aria

tipologia ammessa:

- a) torrette
- b) deflettori
- c) manichette flessibili

6. Sistemi per la regolazione della quantità di aria (deve sempre essere adeguata alle dimensioni delle colture)

modalità richiesta:

- a) ventola spenta
- b) paratie per esclusione parziale dell'aria

7. Ugelli antideriva (devono essere montati su tutta l'estensione della raggiera)

tipologia ammessa:

- a) a iniezione d'aria (inclusione d'aria)
- b) a fessura
- c) a cono

8. Barre per trattamenti su erbacee o per il diserbo

tipologia ammessa:

- a) ugelli antideriva
- b) campana antideriva
- c) manica d'aria (colture estensive)

9. Cannone

- a) utilizzo esclusivo in tunnel e in coltura protetta

Nota per l'adozione delle misure per il contenimento della deriva

L'adozione in esclusiva di una delle pratiche o attrezzature di cui ai punti 1, 2, 3, 4 è sufficiente per rispettare la prescrizione di “adottare misure di contenimento della deriva” su qualunque tipo di coltura.

Su sistemi di allevamento a pergola, guyot e cordone speronato (es. vite) e tendone (es. actinidia) è necessaria l'adozione di almeno una delle pratiche o attrezzature di cui ai punti 5, 6, 7 per rispettare la prescrizione di “adottare misure di contenimento della deriva”.

In frutticoltura è necessaria l'adozione di almeno due delle pratiche o attrezzature di cui ai punti 5, 6, 7 per rispettare la prescrizione di “adottare misure di contenimento della deriva”.

Su colture erbacee o per il diserbo è necessaria l'adozione di una delle attrezzature di cui al punto 8 per rispettare la prescrizione di “adottare misure di contenimento della deriva”.

ALLEGATO 2) - Tabella riassuntiva distanze minime dalle aree sensibili

DISTANZE DA RISPETTARE DA:

parchi e giardini pubblici; campi sportivi; aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici e asili nido; parchi gioco per bambini; superfici in prossimità di strutture sanitarie, residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali; edifici pubblici e relative pertinenze; asili nido e scuole per l'infanzia; istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado; strutture sanitarie, residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali; edifici privati e relative pertinenze; cimiteri; strade aperte al pubblico transito, esclusa la viabilità pubblica a servizio delle aree agricole; viabilità ciclo-pedonale.

CLASSIFICAZIONE PRODOTTI	DISTANZE MINIME CONSENTITE <u>SENZA</u> STRUMENTAZIONE ANTIDERIVA	DISTANZE MINIME CONSENTITE <u>CON</u> STRUMENTAZIONE ANTIDERIVA	DISTANZE MINIME CONSENTITE CON UTILIZZO DI LANCE A MANO, TRATTAMENTO ESTERNO-INTERNO O SISTEMI A TUNNEL
TOSSICI, MOLTO TOSSICI E/O RECANTI IN ETICHETTA LE FRASI DI RISCHIO ai sensi del D.Lgs. 65/2003 o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Reg. CE 1272/2008	30 METRI	10 METRI	È VIETATO EFFETTUARE TRATTAMENTI A DISTANZE INFERIORI A 10 METRI
DIVERSI DALL'ELENCO DI CUI SOPRA	30 METRI	5 METRI	0 METRI

ALLEGATO 3) - Registro della pulizia del camino

Art. 82 del Regolamento di polizia urbana del Comune di Villa Lagarina

UTILIZZATORE	
VIA	
N. CIVICO	
FRAZIONE	
PIANO	
SCALA	
N. APPARTAMENTO	
POSIZIONE DEL GENERATORE	
LIVELLO	
P.ED.	
P.M.	
SUB.	

LEGENDA

UTILIZZATORE	Soggetto che ha in uso il generatore
PIANO	Specificare il piano in cui si trova l'appartamento
SCALA	Specificare, se trattasi di condominio provvisto di più scale, l'eventuale numero o lettera di riconoscimento della scale interna
N° APPARTAMENTO	Specificare, se trattasi di condominio provvisto di numerazione dei singoli appartamenti, il n. interno dell'appartamento
POSIZIONE DEL GENERATORE	Specificare in quale locale si trova il generatore (soggiorno, cucina, disimpegno, etc.)
LIVELLO	Se trattasi di unità abitativa posta su più livello, specificare il piano in cui si trova il generatore

N.B.: il presente registro può essere utilizzato per un unico camino.